

A PROPOSITO DI MATRIMONI CONCORDATARI

La Sacra Congregazione dei Sacramenti ha fatto pervenire alla Conferenza Episcopale le seguenti lettere..

Atto civile del matrimonio e matrimonio religioso (Riservato)

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 1301/70 - ROMA, 21. IX. 1970 -
Diretta al Cardinale Presidente della C.E.I.

Essendo sempre piu' frequenti le istanze, che giungono a questo Dicastero, dirette ad ottenere il permesso di premettere l'atto civile del matrimonio alla celebrazione del matrimonio religioso, mi reco a dovere di notificare all'Eminenza Vostra Reverendissima il pensiero del Santo Padre in proposito, con preghiera di volersi compiacere di portarlo *riservatamente* a conoscenza della Conferenza Episcopale Italiana.

L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, al quale questa Congregazione aveva esposto il problema di cui sopra per averne istruzioni, con

lettera del 28 Agosto u.s. N. 6034/70 ha risposto nei termini seguenti: "Tutto ben considerato, non si vedono ragioni per le quali codesta Sacra Congregazione dovrebbe discostarsi dalla prassi finora seguita; eccettuati alcuni casi d'ordine esclusivamente pratico, sui quali l'Ordinario del luogo abbia espresso il suo prudente e motivato giudizio, non si può consentire una deroga a quanto dispone, in materia, l'Istruzione di codesta Sacra Congregazione in data 1° Luglio 1929, la quale rimane tuttora valida e vincolante. Il matrimonio religioso, celebrato a norma dell'art. 34 del Concordato, ha in sé tutti i requisiti necessari per produrre pieni effetti civili nell'ordinamento italiano".

Art. 145 del Codice civile e celebrazione del matrimonio

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 1188/70 - ROMA, 8.X. 1970 -
Diretta al Segretario Generale della C.E.I.

Con la presente mi reco a dovere di comunicare all'Eccellenza Vostra Reverendissima che questa Congregazione, circa la recente sentenza della Corte Costituzionale Italiana riguardante il primo comma dell'Art. 145 del Codice civile, in data 25 luglio scorso, sottoponeva alla considerazione del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa la questione che detta sentenza viene a sollevare nella celebrazione del matrimonio a norma dell'Art. 34 del Concordato.

L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, con lettera del 5 corrente mese, in merito alla detta questione, ha fatto pervenire a questo Dicastero la Nota Verbale N. 2450 del 18 Settembre u.s. ch'io rimetto, qui acclusa, in copia fotostatica, all'Eccellenza Vostra, con preghiera di farne conoscere il contenuto alla Conferenza Episcopale Italiana.

NOTA VERBALE

Il Ministro di Grazia e Giustizia ritiene che a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 145 del Codice Civile sia necessario redigere un nuovo testo della norma in questione che preveda un trattamento reciprocamente uniforme tra i coniugi in materia di assistenza e di mantenimento.

Il Governo dovrà pertanto prendere una iniziativa legislativa in tal senso e il predetto Ministero si incarica di provvedere nel più breve tempo possibile a predisporre il nuovo testo di legge.

In attesa dell'approvazione della nuova formulazione legislativa del citato art. 145 C.C., lo stesso Ministero è di avviso che, in applicazio-

ne dell'art. 34 del Concordato, i parroci debbano continuare a dare lettura ai coniugi del testo della norma in questione, così come risulta formulata nel Codice Civile.

E' necessario che la suddetta indicazione venga portata a conoscenza dei Parroci..

NORME DELLA C.E.I. CIRCA I MATRIMONI MISTI

Lettera circolare della Segreteria Generale, n. 1974/70 del 26.IX.1970 ai Membri della C.E.I..

Con lettera di questa Segreteria n. 1356/70 del 5.7.1970, e' stato chiesto il voto su alcune determinazioni relative al Motu proprio "Matrimonia mixta"; l'esito della votazione e' stato il seguente: votanti 235 su 308 Membri della C.E.I., placet 225, non placet 8, placet iuxta modum 3.

Successivamente il testo delle determinazioni e dello schema di dichiarazione e' stato sottoposto ai competenti Sacri Dicasteri, che hanno indicato alcune necessarie precisazioni.

Nell'adunanza di Presidenza del 25 c.m. il Decreto, che mi pregio trasmettere in copia munita del sigillo della C.E.I., e' stato esaminato nella sua definitiva stesura e debitamente firmato.

Allegato

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 1943/70

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Matrimonia mixta", emanata dal Sommo Pontefice Paolo VI il 31 marzo 1970, e' stata introdotta una nuova disciplina per i matrimoni contratti dalla parte cattolica con una parte non cattolica, sia battezzata che non battezzata. Nel contempo e' stato affidato alle Conferenze Episcopali il compito di stabilire - tenendo conto delle situazioni locali e con la preoccupazione di conservare sul territorio nazionale la necessaria uniformita' di procedure - criteri comuni circa le modalita' delle cauzioni (n. 7); le norme per le dispense dalla forma canonica (n. 9) e per la registrazione nei libri prescritti dal diritto canonico (n. 10).